



Municipio
Piazza Col. C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 11
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA**

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

visti gli artt. 116, 192 LOC e 28 RALOC, emana la seguente ordinanza.

ART. 1 - PRINCIPIO

- 1.1 Il Municipio preleva tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti, certificati, attestazioni, ecc., di seguito detti generalmente atti.
- 1.2 L'ammontare delle tasse di cancelleria è commisurata alle spese e alle prestazioni dell'amministrazione comunale.
- 1.3 Restano riservate le tasse previste dalle Legislazioni federale e cantonale.

Art. 2 - NATURA E AMMONTARE

2.1 - Tasse di cancelleria

Per gli atti sottoelencati vengono percepite le seguenti tasse:

- | | |
|--|-----------|
| - autenticazione di firma (per firma) | fr. 15.-- |
| - estratto o copia di un atto, di processi verbali, di risoluzioni | fr. 15.-- |
| - rilascio di qualsiasi altra attestazione (per pagina) | fr. 10.-- |
| - certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civili | fr. 15.-- |
| - attestazione di copia conforme all'originale | |
| per le prime 10 copie, ogni pagina | fr. 5.-- |
| oltre le 10 copie, ogni pagina | fr. 2.-- |
| - fotocopia | fr. --.20 |
| - consegna a mano tramite usciere di invii postali raccomandati, iscritti, contro rimborsi, non ritirati | fr. 5.-- |



- per indagini o lavori di ricerca in archivio ogni ora, ritenuto un minimo di	fr. 50.-- fr. 20.--
- apposizione sigilli sul feretro di salme, o sull'urna cineraria, per trasporto all'estero	fr. 40.--
- celebrazione matrimonio (sala gratuita)	fr. 50.--
- dichiarazione dati per compra/vendita di proprietà fondiarie	fr. 20.--
- dichiarazioni LAFE	fr. 50.--
- rapporti/preavvisi per cittadini stranieri su richiesta dell'Ufficio regionale stranieri	fr. 20.--
- rilascio e/o rinnovo tessere per l'ingresso alla piscina e alla pista del ghiaccio	fr. 5.--
- ricerca d'archivio (tariffa oraria)	fr. 30.--
- fornitura e posa numero civico	fr. 70.--
- rilascio / rinnovo contrassegno ParkingPay (nuovo)	fr. 5.--

2.2 - Tasse Ufficio Controllo Abitanti

Per atti rilasciati dall'Ufficio Controllo Abitanti vengono percepite le seguenti tasse:

- certificato di domicilio, dimora, stato di famiglia semplice	fr. 15.--
con indicazione del periodo di presenza	fr. 20.--
con ricerca dagli archivi antecedenti al 1960	fr. 25.--
- autorizzazione di soggiorno e rinnovo	fr. 15.--
- registrazione di soggiornanti (ad eccezione di persone ricoverate in istituti o case per anziani)	fr. 200.--
- dichiarazioni diverse	fr. 15.--
- certificato di esistenza in vita	fr. 15.--
- rilascio informazioni scritte su generalità e indirizzo	fr. 10.--
- vidimazione fotografia	fr. 15.--
- carta di legittimazione per riduzioni tariffali	fr. 10.--
- estratto dagli schedari del controllo abitanti, per foglio	fr. 25.--
- rilascio di qualsiasi altra attestazione (per pagina)	fr. 10.--

2.3 - Tasse Ufficio Contribuzioni

Per atti rilasciati dall'Ufficio Contribuzioni vengono percepite le seguenti tasse:

- dichiarazione iscrizione nel registro contribuenti	fr. 10.--
- dichiarazione di pagamento delle imposte	fr. 10.--
- rilascio di qualsiasi altra attestazione (per pagina)	fr. 10.--

2.4 - Tasse stesura atti pubblici

Per le tasse relative alla stesura di atti pubblici da parte del segretario comunale, fanno stato le rispettive disposizioni legali.

2.5 – Altre dichiarazioni

Per ogni altro atto, certificato, dichiarazione o formulazione scritta non previsti dalla presente ordinanza, è prelevata una tassa da un minimo di fr. 5.-- ad un massimo di fr. 100.--, calcolata tenendo conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Restano riservate le tasse previste da altri regolamenti o ordinanze comunali.

ART. 3 – INCASSO DELLE TASSE

3.1 La tassa è percepita anticipatamente, o al momento del ritiro del documento, per contanti, o mediante l'invio di francobolli svizzeri dell'importo corrispondente. Se la consegna avviene per posta, si provvede all'invio contro rimborso.

3.2 L'avvenuto pagamento della tassa è attestato sull'atto rilasciato, mediante l'impressione del valore della tassa con la cassa registrazione o tramite scontrino di cassa.

3.3 Il rilascio di attestazioni richieste dalle autorità per ragioni d'ufficio è esente da tasse.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

4.1 E' oggetto di pubblicazione unicamente il nuovo elemento del punto 2.1, che integra l'ordinanza vigente dal 2008 e relativa modifica del 2012.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: 
Bruno Arrigoni

il Segretario: 
Umberto Balzaretti



Il nuovo elemento del punto 2.1 è pubblicato all'albo comunale, a'sensi dell'art. 192 LOC, dal 24 dicembre 2016 al 23 gennaio 2017.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.